

Bonissi Luca

via

20

C.F.

via PEC

Spettabile

Lenovo S.R.L.

Via San Bovio 3

20090 Segrate (MI)

PEC: peclenovo

p.c. via e-mail

ADUC - Associazione Diritti

Utenti e Consumatori

via Cavour 68

50129 Firenze (FI)

Mail: mailaduc

Oggetto: Messa in mora e diffida ad adempiere per rimborso licenze d'uso non accettate relative a Microsoft Windows e Microsoft 365 preinstallati su Lenovo Ideapad 3 15IGL05 S/N – Replica Vostra missiva del 24/01/2023

Spettabile Lenovo (Italy) srl,

non entro nel merito del soggetto passivamente legittimato a cui l'utente finale deve rivolgersi per la richiesta del rimborso delle licenze preinstallate sul PC acquistato, questione ampiamente sviscerata sia dal Tribunale di Monza che dalla Corte di Cassazione, ma il fatto che Voi eccepiate una "stortura" a riguardo di un contratto di cui Voi stessi siete proponenti, palesa una costrizione da parte di terzi (Microsoft) che Vi hanno imposto di proporre all'utente finale un contratto il cui contenuto non è da Voi condiviso.

Ora, ovviamente queste lamentele sono del tutto sterili se rivolte all'utente finale: se davvero ritenete che debba essere il rivenditore ad effettuare il rimborso all'utente finale (e la richiesta andrà poi in cascata al distributore, al produttore, ecc. e, in ultima battuta, a Microsoft), dovete chiedere a Microsoft ovvero a chi ha redatto il contratto di cambiarlo indicando il rivenditore come soggetto a cui rivolgersi per ottenere il rimborso.

Il fatto poi che nella causa Lenovo//Bonissi, iniziata nel 2018 e passata in giudicato con la sentenza di secondo grado alla fine del 2020, Lenovo abbia posto a fondamento della propria difesa – in totale malafede – proprio il difetto di legittimazione passiva (per la quale è doveroso ricordare che è stata condannata ex. art. 96 cpc terzo comma al risarcimento della somma di 20.000 Euro) e che questo difetto venga richiamato ancora in questa sede, sembrerebbe indicare che nulla è cambiato e che Lenovo stia semplicemente celando dietro una procedura illegittima (la spedizione del computer di proprietà dell'utente finale presso i laboratori di Lenovo per la cancellazione del Product Key) quello che in realtà continua ad essere un **comportamento dilatorio ed ostruzionistico**.

Dal momento che la messa in mora e diffida ad adempiere al pagamento di **75 Euro** (l'ammontare da applicarsi in caso di mancanza di determinazione espressa del prezzo, art. 1474 cc) a titolo di rimborso delle licenze non accettate non è stata soddisfatta e non sembra essere Vostra intenzione soddisfarla, attenderò il termine precedentemente indicato (28 gennaio 2023) e, nel caso di mancato adempimento entro tale data, procederò ad istruire una nuova causa presso il foro di Monza per tutelare i miei diritti, con tutto ciò che comporta in termini di rifusione di spese, danni ed interessi.

Distinti saluti.

, 25 gennaio 2023

Luca Bonissi